FAMIGLIE ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE GENITORI OMOSESSUALI

ALLEGATO "C"
Atto n. 14142 / 10817
della Raccolta.

Statuto
Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede, durata

E' costituita un'Associazione di promozione sociale denominata "FAMIGLIE ARCOBALENO: ASSOCIAZIONE GENITORI OMOSESSUALI - APS", ai sensi del decreto legislativo 117 del 2 agosto 2017 e successive modifiche (più avanti anche Codice del Terzo Settore o per brevità CTS) e del Codice Civile.
L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo APS (per Associazione di Promozione Sociale) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice del Terzo Settore.
Famiglie Arcobaleno associazione genitori omosessuali, più avanti chiamata per brevità Associazione o Associazione Famiglie Arcobaleno, ha sede in Milano.
La sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio direttivo.
L'Associazione potrà istituire filiali, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.
L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2
Scopi istituzionali

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza.
L'Associazione opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e delle associate ed intende essere un luogo d'incontro e di riflessione su tutte le questioni riguardanti il desiderio e l'esperienza di essere genitori e omosessuali.
Si propone di riunire coppie e singoli gay e lesbiche e persone transessuali che abbiano o desiderino avere e crescere dei figli e delle figlie. Accoglie inoltre tutti coloro i quali vogliano sostenere questo desiderio e impegno.
È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria.
L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e delle associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Si richiama ai principi della solidarietà fra uguali rifiutando ogni forma di discriminazione e propone come modelli di vivere e di abitare le logiche del dialogo e del sostegno reciproco, aperto alla discussione ed alla risoluzione dei conflitti. Lo scopo principale dell'associazione è quello di difendere e promuovere tutti i tipi di genitorialità e in particolare agire per far si che la genitorialità gay e lesbica sia presente nella realtà giuridica e sociale del nostro Paese. L'associazione si propone inoltre di lottare contro ogni forma di discriminazione verso gay, lesbiche e persone transessuali e i loro figli e figlie.
L'associazione "Famiglie Arcobaleno" difende e sostiene le scelte operate da lesbiche e gay e persone transessuali per mettere al mondo dei figli e figlie e crescerli nell'amore e nel rispetto, così come nella verità del loro concepimento e, quando possibile, delle loro origini.
In particolare, l'associazione "Famiglie Arcobaleno" difende e sostiene tutte le scelte procreative di adulti, single o in coppia quando attuate nel rispetto e nella dignità di tutte

le persone coinvolte e se operate da adulti consenzienti, capaci di intendere e di volere, nel rispetto delle singole persone e delle loro libertà.
L'associazione "Famiglie Arcobaleno" si propone dunque i seguenti fini:
a) promuovere il cambiamento sociale e culturale sui temi della famiglia e della genitorialità omosessuale;
b) promuovere la visibilità delle famiglie con componenti omosessuali o transessuali;
c) promuovere lo scambio d'informazioni sulla maternità lesbica e sulla paternità gay;
d) promuovere la divulgazione di strumenti culturali (libri, film, etc.) utili alla crescita dei figli e delle figlie con uno o più genitori omosessuali, nonché ai genitori stessi, agli operatori scolastici, sanitari e chiunque venga in contatto con questa realtà;
e) promuovere l'aggregazione tra le famiglie nelle quali uno o più genitori siano omosessuali, diffondendosi capillarmente sul territorio nazionale come presenza attiva;
f) agire attivamente per garantire ai bambini e alle bambine che vivono con uno o più genitori omosessuali il rispetto e la tutela dovuti ad ogni minore sia sul piano sociale che su quello giuridico;
g) assicurarsi che siano rispettati i diritti dei genitori omosessuali e dei loro figli in caso di divorzio o separazione da una precedente unione eterosessuale;
h) essere luogo di accoglienza e tutela per le proprie socie e i propri soci che affrontano controversie familiari o qualsivoglia fattispecie non regolamentata dall'attuale legislazione;
i) far si che sia riconosciuto legalmente il ruolo dei genitori (sia sociali che legali) nei confronti dei loro figli e delle loro figlie in caso di separazione o divorzio;
l) sostenere cause giudiziarie individuali e collettive volte al riconoscimento dei diritti delle famiglie in cui uno o più genitori sono omosessuali;
m) far si che la Procreazione Medicalmente Assistita e i percorsi di Gestazione Per Altri siano aperti alle coppie dello stesso sesso e ai singoli
n) e che l'adozione sia aperta alle coppie dello stesso sesso e ai singoli;
p) far si che i genitori omosessuali e i loro figli e le loro figlie godano di diritti identici a quelli dei genitori eterosessuali e dei loro figli e figlie;
q) promuovere la diffusione, all'interno e all'esterno dell'associazione, di buone pratiche in merito ai percorsi di PMA e GPA rispettosi e dignitosi per tutte le persone coinvolte, conformemente alla normativa vigente;
r) promuovere la formazione e formare personale docente di ogni scuola per ordine e grado, educatori, professionisti, cittadini in ambito: educazione alla cultura economica, orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, problemi della valutazione individuale e di sistema, alternanza scuola lavoro, inclusione scolastica e sociale, dialogo interculturale e interreligioso, gestione della classe e problematiche relazionali, conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppo della cultura digitale e educazione ai media ,cittadinanza attiva e legalità, didattica e metodologia, metodologia e attività di laboratori, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali, apprendimenti.

Articolo 3
Attività di interesse generale e modalità di perseguimento degli scopi
Le finalità di cui all'art. 2 si realizzano mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e associate, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti Attività di Interesse Generale, come definite dall'art. 5 del CTS:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,
- promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo 2 l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e delle proprie associate per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta idonea, in particolare potrà:

a. promuovere iniziative di studio, ricerca, informazione e produzione di opere culturali ed artistiche intese all'incremento della cultura in tutte le sue forme;
b. promuovere, favorire ed effettuare anche direttamente attività educative e di istruzione, corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
c. organizzare, gestire o supportare laboratori di ogni genere, allo scopo prevalente di sperimentare e promuovere le finalità di cui all'art. 2, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
d. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziarie direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal senso potrà svolgere attività di agenzia di stampa e fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
e. realizzare manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre;
f. tutelare i diritti civili di lesbiche, gay e persone transessuali, agire in giudizio e/o di fronte a organi istituzionali a tutela di propri associati e proprie associate;
g. promuovere e realizzare attività assistenziali, socio-assistenziali e di mutuo-auto aiuto, nei confronti di lesbiche, gay, persone transessuali e di loro famigliari che si dovessero trovare in condizione di bisogno;

h. organizzare e gestire banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
i. realizzare direttamente o indirettamente attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
j. costituire, promuovere e sviluppare l'attività di Enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di erogazione liberale, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;
k. promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
l. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche, ricerche ed attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse;
m. svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i soci ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli dell'Associazione, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
n. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Comitato Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
    - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
    - stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
    - stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
    - promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.
Tutte le attività di cui al presente articolo sono distinte ai sensi degli Artt. 5, 6 e 7 del CTS in Attività di Interesse Generale, Attività diverse in quanto secondarie e strumentali ed attività di Raccolta Fondi in virtù del proprio collegamento funzionale con gli scopi dell'Associazione e con la definizione di Attività di Interesse Generale di cui all'art. 5 del CTS.

Le Attività Diverse e quelle di Raccolta Fondi sono esercitate, rispettivamente, in conformità alle disposizioni dei Decreti Attuativi di cui agli articoli6 e 7 del CTS, nelle forme definite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4
Soci e socie
Sono socie e soci ordinari le persone che siano ammesse dal consiglio direttivo, che si riconoscano nel presente statuto, in possesso dei requisiti indicati nel regolamento interno.
E' prevista la possibilità che organismi, enti ed associazioni che esprimono finalità congruenti ed interessi comuni con quanto previsto dal presente statuto aderiscano all'Associazione con la qualifica di "soci collettivi". I soci, ordinari e collettivi hanno diritto all'elettorato attivo e passivo secondo le regole stabilite dal regolamento interno. L'ammissione è subordinata al rispetto dell'art. 35 comma 3 del CTS.
Possono inoltre far parte dell'Associazione, con la qualifica di "soci onorari", su nomina del consiglio direttivo persone che per professionalità, competenza, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il regolamento interno individua per tali soci e socie le opportune modalità di partecipazione alla vita associativa. In ogni caso non è ammessa la presenza di un numero di socie e soci "onorari" superiore al 5% del numero complessivo dei soci e delle socie dell'Associazione.

Articolo 5
Ammissione dei soci e delle socie
Possono diventare soci e socie dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione dei "soci collettivi" è corredata dalla delibera dell'organismo competente, nella quale deve essere indicato il nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dello Statuto del soggetto richiedente. Possono essere ammessi a soci collettivi solo le Associazioni di Promozione Sociale. Possono inoltre essere ammessi gli altri Enti del Terzo Settore e gli Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale in ottemperanza all'art. 35 comma 3 del CTS. Il Regolamento Interno prevede modalità di verifica della compatibilità delle finalità e attività dei soci collettivi agli scopi dell'Associazione.
L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro sessanta< giorni specificandone i motivi. Avverso il rifiuto della domanda di ammissione è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

Articolo 6
Quote sociali
I soci e le socie devono versare le quote associative annuali e non saranno ammessi a partecipare alle attività se non in regola con tali versamenti. La quota associativa non è trasferibile né rimborsabile. Così come previsto dal successivo art.14 il valore della quota

associativa è stabilito annualmente dal consiglio direttivo e vale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il valore della quota annuale dei soci collettivi può essere superiore a quello stabilito per i soci e le socie persone fisiche.
Il mantenimento della qualifica di socio e socia è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7
Diritti e doveri dei soci e delle socie
Tutti i soci e le socie hanno uguali diritti: hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione.
Tutti i soci e le socie hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
I soci e le socie hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati e alle proprie associate.

Articolo 8
Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde:
a) per decesso ovvero per fallimento o estinzione nel caso dei soci collettivi;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo dalla notifica per fare ricorso al Collegio dei Garanti a norma dell'art. 20.

Articolo 9
Risorse economiche
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
1. dalle quote associative versate annualmente dai soci e delle socie;
2. dai contributi di Enti Pubblici o Privati e di persone a sostegno delle attività dell'Associazione;
3. dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi; anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

5. da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
6. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
8. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale e non destinata esplicitamente ad incremento del patrimonio.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10
Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione di euro 15.0000 e potrà essere incrementato da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni; espressamente destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio dell'Associazione;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 11
Esercizio sociale e rendiconto
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Il Consiglio Direttivo può deliberare, specificandone le motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 12
Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a. l'Assemblea dei soci e delle socie;

b. il Consiglio Direttivo;
c. il/la Presidente;
d. il Revisore dei Conti (Organo di controllo), ove nominato;
e. il Collegio dei Garanti, ove nominato.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore dei Conti che può essere retribuito. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione per la carica ricoperta, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci e le socie che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

Articolo 13
Assemblea dei soci e delle socie
L'assemblea dei soci e delle socie è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci e le socie in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa e che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ogni socio e socia può rappresentare tre soci e/o socie
L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e le socie. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e tramite invio di lettera (con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei) a tutti i soci e le socie anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Le Assemblee dei soci e delle socie si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il/la presidente e la/il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al/alla presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
La riunione assembleare si potrà inoltre tenere anche in modalità mista, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione: spetta al Consiglio Direttivo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.
L'Assemblea è di norma presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo, ove presente, o in sua assenza da un delegato del Consiglio Direttivo. In assenza di tale delega l'assemblea elegge un/una presidente all'apertura della seduta.
Il/la Presidente nomina una/un segretario che cura la stesura del verbale della riunione.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
L'assemblea straordinaria è valida in prima e seconda convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci e delle socie con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in terza convocazione, qualunque sia il numero dei soci e delle socie presenti con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.
Qualora si debba decidere per la modifica dello statuto della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e la delibera sarà adottata solo con la maggioranza favorevole di almeno i due terzi dei soci e delle socie presenti aventi diritto al voto, fermo restando quanto sopra previsto per i quorum costitutivi
Qualora si debba decidere invece per lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e per l'adozione della delibera sarà necessaria la maggioranza favorevole dei tre quarti dei soci qualunque sia la convocazione.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Articolo 14
Compiti e Attribuzioni dell'Assemblea
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
1.nomina e revocail Consiglio direttivo;
2.nomina e revoca se lo ritiene opportuno o quando previsto, il Revisore dei conti;
3. nomina e revoca, a norma dell'art. 20, il Collegio dei Garanti, con indicazione del/della Presidente;
4. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
5. definisce il programma generale annuale di attività;
6. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti e può revocare il/la Presidente L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15
Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) membri a un numero massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Tutti le/i consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei membri.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Consiglio direttivo è composto da:
1.il/la Presidente;
2.il/la Vice Presidente;
3.il/la Segretario, se nominato;
4.il/la Tesoriere, se nominato.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1.la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'assemblea;
2.la nomina, al suo interno, del/della Presidente, del/della Vice Presidente, se l'assemblea non ha deliberato in merito;
3.la nomina, se lo ritiene opportuno del/della Segretario e del/della Tesoriere;
4.l'ammissione all'associazione di nuovi soci e socie;
5.la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e la cura, anche dopo l'approvazione dell'assemblea, degli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa) e al bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
6.la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
7.la determinazione delle quote associative annuali;
8. il conferimento di procure generali e speciali e l'attribuzione di deleghe;
9. la redazione di Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
Il Consiglio direttivo inoltre riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci e socie; delibera in ordine alla decadenza ai sensi dell'art. 7, ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; instaura i rapporti di lavoro, per i quali fissa mansioni, qualifiche e retribuzioni.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare o il Presidente, o che siano divenuti meno di 5. In tali casi deve essere convocata d'urgenza una Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea nei termini indicati nel regolamento interno.

Articolo 16
Presidente e Vice Presidente

Il/la Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Convoca il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dalla/dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del/della Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il/la Presidente.
L'Associazione ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o depositi e conti correnti postali.
L'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi avverrà con la firma del Presidente e/o della/del Vice Presidente e/o della/del Tesoriere, se nominato, anche con firma disgiunta fra essi.

Articolo 17
Segretario
Il/la Segretario, se nominato, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli insieme al/alla Presidente.
Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'ufficio di segreteria, avvalendosi dell'apporto di uno o più collaboratori, nominati dal Consiglio Direttivo, con durata triennale.

Articolo 18
Tesoriere
Il/la Tesoriere, se nominato, tiene i registri contabili e la relativa documentazione, nonché l'inventario di beni di proprietà dell'Associazione.
Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo, illustrandola ai competenti organi.

Articolo 19
Revisore dei conti – Organo di controllo
L'assemblea ordinaria degli associati ha facoltà di nominare un revisore dei conti, ovvero lo nomina nei casi previsti dall'Art. 30 del CTS. Il Revisore ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.
Al Revisore dei Conti si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
Il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del CTS, la revisione

legale dei conti. In tal caso il Revisore dei Conti deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
Il Revisore dei Conti può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20
Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
a. interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
b. fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti territoriali e nazionali allo statuto;
c. dirimere le controversie insorte tra soci/socie e gli organismi dirigenti Territoriali e Nazionali;
d. dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
e. pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 8 del presente Statuto;
f. pronunciarsi sui provvedimenti di mancata ammissione di cui all'articolo 5 del presente Statuto.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Il Collegio dei Garanti è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea, comunque in numero dispari. I componenti sono eletti tra i soci e le socie.
I componenti del Collegio dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno di Famiglie Arcobaleno.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi.
Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti.
In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.
Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio dei Garanti nonché tutti i pareri forniti e le decisioni adottate dal Collegio stesso sono immediatamente comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo che le trasmette all'Assemblea tramite verbale.
Contro le decisioni di esclusione di cui all'articolo 8 del presente Statuto e sui provvedimenti di mancata ammissione di cui all'articolo 5 del presente Statuto è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 gg.

Articolo 21

Volontari
Le/i volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Coloro che intendono prestare attività di volontariato in modo continuativo in favore dell'Associazione devono essere soci o socie e presentano apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo. Ad essi può essere richiesto il rimborso dei costi per le assicurazioni obbligatorie.

Articolo 22
Lavoratori
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

Articolo 23
Libri Sociali
L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

I soci e le socie hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, ivi compresi il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese, presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

Quando l'Associazione annoveri un numero di associati superiore a 500, per il diritto di esame dei libri sociali, salvo inderogabili norme di legge, la richiesta deve essere effettuata da almeno venticinque soci e/o socie e l'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Il Consiglio Direttivo assicura che l'esame dei documenti sia svolto nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei dati personali eventualmente trattati nei libri sociali e che siano presenti un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio del Garanti o il Revisore dei Conti se nominato.

Articolo 24
Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza indicata all'art. 13.
In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto statuito dall'assemblea straordinaria dell'associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 del CTS. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 25
Disposizioni transitorie e finali
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche o integrazioni e, in quanto compatibile, al Codice Civile.